

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) – revisione parziale

Punti chiave

8 marzo 2022

Punti chiave

1. La presente revisione consente di recepire nell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (ORD-FINMA) le norme recentemente riviste della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) e le modifiche apportate all'Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD).
2. Le modifiche della LRD e dell'ORD rilevanti ai fini dell'ORD-FINMA si riassumono nei seguenti punti:
 - verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 prima frase nLRD);
 - verifica periodica dell'attualità dei dati relativi ai clienti (art. 7 cpv. 1^{bis} nLRD);
 - elevamento degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro dall'ORD-FINMA (artt. 30 ss.) all'ORD.
3. *Verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto*: come spiegato nel Messaggio del Consiglio federale sulla revisione della LRD, con tale modifica viene istituita una base legale esplicita per la prassi vigente e per un obbligo implicitamente già in vigore. In ragione del chiaro disciplinamento a livello legislativo e delle spiegazioni dettagliate contenute nel Messaggio del Consiglio federale non è necessario introdurre ulteriori disposizioni di esecuzione nell'ORD-FINMA.
4. *Verifica periodica dell'attualità dei dati relativi ai clienti*: l'approccio orientato al rischio fa da corollario a una regolamentazione differenziata e improntata al principio di proporzionalità. Essa consente all'intermediario finanziario di gestire i rischi in modo personalizzato e adeguato al suo modello operativo e alla sua clientela. Anche relativamente a questo punto oggetto di modifica non è necessario introdurre ulteriori disposizioni d'esecuzione. Stando alle spiegazioni riportate nel Messaggio del Consiglio federale, gli intermediari finanziari sono responsabili dell'entità e della frequenza degli aggiornamenti. Per contro, l'art. 26 ORD-FINMA deve essere integrato con ulteriori disposizioni sulle direttive interne, nello specifico prevedendo l'obbligo per gli intermediari finanziari di emanare una direttiva interna sui criteri per una verifica periodica e orientata al rischio concernente l'aggiornamento dei dati relativi ai clienti e i corrispondenti processi.
5. *Elevamento degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro dall'ORD-FINMA all'ORD*: poiché gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro vengono trasposti al livello normativo superiore, le

corrispondenti disposizioni contenute nell'ORD-FINMA vengono abrogate.

6. Inoltre, nell'ottica di un'efficace revisione, vengono proposti adeguamenti mirati dell'ORD-FINMA (estensione dell'ambito di applicazione ai sistemi di negoziazione TRD, definizione della soglia per le operazioni con valute virtuali, precisazione della competenza normativa dell'OAD ASA).
7. L'emanazione e l'entrata in vigore dell'ORD-FINMA sottoposta a revisione sono previste per il 1° dicembre 2022.